

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1- DISCIPLINA APPLICABILE

Il contratto è regolato dalla normativa specificata e dal Decreto Legislativo 111/95, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20.04.70, resa esecutiva con la legge n. 1084/77, dalla convenzione di Varsavia del 12.10.29 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge n. 41/32, dalla Convenzione di Berna del 25.02.61 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con la legge n. 806/63 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Art. 2- PRENOTAZIONI

L'accettazione delle prenotazioni da parte de IL GENIO DEL BOSCO SRL (di seguito organizzatore) è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore che si riserva il diritto di non effettuare il viaggio, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti eventualmente indicato nei catalogo e nelle proposte di viaggio, informandone il viaggiatore o il capogruppo in forma scritta in tempo utile prima dell' inizio del viaggio.

Art. 3- PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indicate, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.

Art. 4 - CESSIONE/ RECESSO

4.1. Cessione della prenotazione

Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo averne informato l'organizzatore, a mezzo lettera raccomandata o, in casi di urgenza, telegramma, fax o telex che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza). Tuttavia l'organizzatore non sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione, come stabilite al successivo articolo 7.

4.2. Recesso ed Annullamento (art.11, 12 e 13 D. Leg. 111/95)

4.2.1. Per l'organizzazione dei propri viaggi l'organizzatore formula il pacchetto di viaggio attraverso una serie di servizi acquistati dai fornitori. Per garantire che, a seguito delle prenotazioni effettuate dai viaggiatori ed accettate dall'organizzatore, i servizi vengono effettivamente resi disponibili dai singoli fornitori, l'organizzatore deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei fornitori stessi. In virtù di quanto sopra, e considerato che per il combinato disposto degli art. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta una eccezione rispetto al generale principio della vincolatività del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 111/95 il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il viaggiatore tenga indenne l'organizzatore da costi, spese e perdite che la stessa andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto viene così delineata la disciplina contrattuale del recesso.

4.2.2. In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della

quota di iscrizione, ove prevista. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art. 4.2.3., il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso ex. art.1373, III comma, c.c., quanto in appresso specificato da calcolare sull'importo totale del viaggio (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio): a) recesso da 59 a 30 giorni prima dell'inizio del viaggio: 10% sull'importo totale (per tutti i viaggi e soggiorni); b) recesso da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del viaggio: 20% sull'importo totale per i viaggi con autopullmann e aerei noleggiati (voli noleggiati) e per i viaggi intercontinentali, le crociere, i soggiorni in appartamento ed i viaggi con i traghetti; 10% sull'importo totale per tutti gli altri viaggi e soggiorni; c) recesso da 14 a 9 giorni prima dell'inizio del viaggio: 40% sull'importo totale (per tutti i viaggi e soggiorni); d) recesso da 8 a 4 giorni prima del inizio del viaggio: 75% sull'importo totale (per tutti i viaggi e soggiorni); e) recesso nei tre giorni prima dell'inizio del viaggio: 95% sull'importo totale, per tutti i viaggi e soggiorni. Nessun rimborso dopo tale termine. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. f) nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.

4.2.3. Il viaggiatore potrà recedere dal contratto di viaggio, senza versare il corrispettivo per il recesso di cui al precedente art.4.2.2. in caso di modifica significativa da parte l'organizzatore, di uno degli elementi essenziali del contratto, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): aumento del prezzo di viaggio tutto compreso superiore al 10% del prezzo globale; slittamento della data di partenza superiore a due giorni lavorativi; modifica della categoria di albergo. In tal caso il viaggiatore sarà tenuto a comunicare entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, ovvero accettare la modifica. In assenza di comunicazione da parte del viaggiatore, la modifica si intenderà accettata. Nel caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente art. 4.2.3., lo stesso potrà richiedere di usufruire di un altro viaggio di pari valore, ovvero, qualora non sia disponibile, di valore superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore, ed in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende usufruire di altro viaggio, il viaggiatore potrà richiedere il rimborso delle somme già versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso e della intenzione di non usufruire di proposte alternative

4.2.4. Nell'ipotesi in cui, prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di eseguire il viaggio prenotato, il viaggiatore avrà facoltà di scegliere se essere rimborsato della totalità delle somme già versate, ovvero di usufruire di altro viaggio di pari valore, ovvero, qualora non sia disponibile, di valore superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore, ed in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende usufruire di altro viaggio, il viaggiatore potrà richiedere il rimborso delle somme già versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della intenzione di non usufruire di proposte alternative.

Art. 5- MODIFICHE CONCERNENTI DATA E AEROPORTO DI PARTENZA

Qualora intervengano modifiche concernenti data e/o aeroporto di partenza in relazione a voli di linea si applicano le disposizioni del regolamento CEE n. 295/1991. Qualora tali modifiche intervengano, invece, in relazione a voli noleggiati si applicano le disposizioni che seguono.

A) MODIFICHE FINO A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

L'organizzatore e si impegna a comunicare (tramite gli Agenti di Viaggio) ai viaggiatori eventuali modifiche relative alla data o all'aeroporto di partenza dei propri voli noleggiati almeno 15 giorni prima della partenza. L'organizzatore si impegna inoltre a garantire l'eventuale trasferimento gratuito dall'aeroporto originario a quello sostitutivo o eventuali compensazioni.

B) MODIFICHE NEI 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Qualora sopraggiungano fatti non conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, anche se non dipendenti dalla propria organizzazione, che comportino modifiche relative alla data o all'aeroporto di partenza dei voli noleggiati nei 15 giorni anteriori alla partenza, l'organizzatore si impegna a proporre al viaggiatore le seguenti possibilità.

b.1.) Cause di forza maggiore: trasferimento all'aeroporto sostitutivo, ove necessario.

b.2.) Cause tecniche/operative collegate al trasporto aereo (alternativamente, secondo le circostanze): condizioni di miglior favore; sostituzione del viaggio con altro disponibile, di pari valore (da scegliere fra le proposte disponibili a tale data nell'ambito del Catalogo, Opuscolo, sito internet o altro materiale informativo IL GENIO DEL BOSCO SRL da cui è tratto il viaggio non effettuato); prestazione di servizi utili a ridurre gli eventuali disagi che deriverebbero al viaggiatore dalle modifiche apportate (quali ad esempio, il trasferimento via terra all'aeroporto sostitutivo o il pernottamento in hotel); recesso del viaggio senza penalità, allorché ricorran o le condizioni di cui all'art. 4.2.3.

Art. 6- PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE

Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto sue eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione. L'organizzatore si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'organizzatore farà pervenire quanto prima al viaggiatore, tramite l'agente di viaggio, una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.

Art. 7- MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE

Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo che la prenotazione è già stata confermata dall'organizzatore comportano spese operative per l'organizzatore e talvolta anche l'addebito di penali da parte dei fornitori o rischi di una diminuzione dell'occupazione dei voli, con i danni che ne conseguono. Le spese addebitate dall'organizzatore ammontano, quindi, all'importo fisso di Euro 26,00 per pratica per modifiche relative a: aeroporto di partenza, trattamento alberghiero, complesso alberghiero, variazione struttura ricettiva e servizi ad accessori ad essa connessi, diminuzione durata soggiorno, noleggi servizi vari, data partenza (stesso week-end o data antecedente); di Euro 6 variazione biglietteria marittima e ferroviaria. A questo importo si aggiungono per sole modifiche di destinazione (complesso alberghiero per combinazione di solo soggiorno) e data partenza le seguenti percentuali calcolate sulle quote di partecipazione: da 29 a 15 giorni 5%, da 14 a 9 giorni il 10%, da 8 a 4 giorni il 30%, da 3 a 0 giorni il 60%. Per modifiche di destinazione o complesso alberghiero e per quelle di data di partenza relative ai viaggi di durata superiore ai 13 gg. o effettuati con voli di linea, 50% della quota di partecipazione (80% nel caso di variazioni di data partenza per combinazioni di solo soggiorno).

NOTA. 1) La diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" (vedi quindi il punto 4.2. Recesso). 2) per "destinazione "si intende lo Stato. 3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, non vengono cumulate le spese corrispondenti, ma viene applicata quella di importo più alto

Art. 8- RESPONSABILITÀ

8. 1. La responsabilità dell'organizzatore nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. La responsabilità non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalla leggi e convenzioni citate e più in particolare i limiti per singolo danno di seguito specificati.

8.2. a) Danni alla persona del viaggiatore, dipendenti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio da parte dell'organizzatore, dei suoi incaricati, ovvero dei terzi prestatori di servizi, durante l'espletamento della vacanza. La responsabilità dell'organizzatore per i detti danni non può in alcun caso eccedere i limiti delle convenzioni internazionali di cui al precedente art. 1.

b) Danni, perdita, furto, relativi alle cose di proprietà del viaggiatore (es. bagaglio), dipendenti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di viaggio da parte dell'organizzatore, dei suoi incaricati, ovvero dei terzi prestatori di servizi. La responsabilità non può eccedere i limiti delle Convenzioni internazionali di cui al precedente art. 1.

c) Danni conseguenti a ritardi. Sono quantificati forfettariamente e saranno risarciti dall'organizzatore secondo quanto disposto dal seguente art. 9.

8.3. L'organizzatore non sarà, in alcun caso, responsabile dei danni, di qualsiasi genere, allorché l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto non siano imputabili né a sua colpa, né a colpa di altro fornitore di servizi, in quanto le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto: sono imputabili al viaggiatore; sono imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e sono dovute a cause di forza maggiore o ad un avvenimento che l'organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere (scioperi di qualsiasi natura, modifiche operative/orari di compagnie di trasporti di linea ecc.).

8.4. L'organizzatore non sarà, inoltre, in nessun caso responsabile dei danni: a) conseguenti alla inosservanza da parte del viaggiatore di raccomandazioni o avvertenze dell'agente o della guida turistica in loco; b) derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi e non facenti parte del pacchetto turistico; c) derivanti da iniziative autonome del viaggiatore.

14) BAGAGLI

Tutti i bagagli (valigie, borse, apparecchi cine-fotografici ed altri oggetti) viaggiano sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del proprietario e l'Agenzia non potrà in nessun caso essere responsabile della perdita, smarrimento o danneggiamento dei medesimi. I bagagli possono essere coperti da specifica garanzia assicurativa.

Art. 9- RITARDI O ALTRE MODIFICHE IL GIORNO DELLA PARTENZA O DEL RITORNO

Nel caso in cui, nelle ore immediatamente precedenti l'ora fissata per la partenza o per il ritorno, intervengono cause che costringono l'organizzazione a modifiche operative, siano esse cause di forza maggiore o cause dipendenti dalle compagnie aeree, l'organizzatore si adopererà per minimizzare gli inconvenienti per il viaggiatore. In particolare, qualora i ritardi siano relativi ai voli noleggiati l'organizzatore metterà a disposizione servizi in appresso descritti.

A) Cause di forza maggiore. In caso di nebbia, neve, avverse condizioni meteorologiche, scioperi o problemi collegati al controllo del traffico aereo ed all'operatività degli aeroporti, l'organizzatore si impegna comunque a fornire una serie di servizi e prestazioni atti ad attenuare i disagi e migliorare le condizioni del viaggiatore, quali: snack, pranzo, cena (in funzione degli orari e secondo le possibilità di fornire tali servizi); eventuale trasporto via terra, ad altro aeroporto; eventuale sistemazione in

albergo per pernottamento. In ogni caso l'organizzatore terrà a disposizione un suo incaricato in aeroporto per assistere i viaggiatori o per fornire informazioni ai parenti in attesa del loro ritorno. Nessun'altra richiesta o pretesa può essere avanzata nei confronti dell'organizzatore in conseguenza di ritardi causati da forza maggiore.

B) Cause tecniche/operative collegate al trasporto aereo. In questo caso, oltre ai servizi previsti al punto A, qualora l'arrivo nella località di vacanza o all'aeroporto di rientro in Italia avvenga oltre le otto ore rispetto all'orario previsto nell'ultimo foglio e/o telex notizie inviato ai clienti, l'organizzatore offrirà i seguenti ulteriori servizi: ritardo in partenza: rimborso pari ad un settimo del valore della settimana di soggiorno (volo escluso) per viaggiatore; ritardo in ritorno: rimborso della quota fissa di Euro 26,00 a titolo di copertura forfetaria di eventuali costi supplementari a carico del viaggiatore per il rientro al proprio domicilio. Per voli di linea, troverà completa applicazione il Regolamento CEE n. 295 del 4 febbraio 1991.

Art. 10 - PREDISPOSIZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Se, al momento e dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto di viaggio non viene fornita al viaggiatore (ad esempio, non sia disponibile un mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione del viaggio), dall'organizzatore predisporrà, ove possibile, soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del viaggiatore, affinché il viaggio possa continuare, ed eventualmente risarcirà il viaggiatore nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite. Ove non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero se il viaggiatore non accetti la soluzione propositagli per validi e comprovati motivi l'organizzatore, ove necessario, fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto per il rientro, e equivalente a quello inizialmente previsto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, a condizione che detto mezzo di trasporto sia disponibile in modo sistematico ed abituale e vi siano posti disponibili. Ove detta soluzione non sia possibile per cause esterne alla volontà dell'organizzatore, essa indennizzerà il viaggiatore nei limiti della differenza fra le prestazioni previste a quelle effettivamente fornite, o, in alternativa, a scelta del viaggiatore, rilascerà un buono per la fruizione di una prestazione sostitutiva, di valore pari ai servizi non goduti.

Art. 11- CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La valutazione degli alberghi indicata dall'organizzatore basata sulla qualità generale della struttura e dei servizi forniti, può non corrispondere, in alcuni casi alla Classificazione Ufficiale stabilita dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei Paesi ove esista la Categoria Ufficiale, la stessa è comunque riportata vicino alla valutazione dell'organizzatore.

Art. 12- OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, rilevata in loco dal viaggiatore, dovrà essere segnalata immediatamente al prestatore di servizi interessato, e al nostro personale di assistenza qualora previsto, nonché per iscritto, entro il termine di decadenza di 10 gg. dalla data del rientro, all'Agente di Viaggio e all'organizzatore.

Art. 13- PREZZO REVISIONE

Le quote di viaggio o di soggiorno sono stabilite in base al corso dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno, individuati con riferimento ai parametri indicati in Catalogo. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco/sbarco nei porti e negli aeroporti o del tasso di cambio applicato. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al viaggiatore verrà fornita l'indicazione della variazione e dell'elemento di prezzo che ha determinato

la revisione stessa. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere aumentato nei 20 gg. precedenti la data prevista per la partenza. Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del precedente articolo 4.2.3., in caso di aumento del prezzo di viaggio superiore al 10 %, purché ne dia comunicazione scritta all'organizzatore entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. In ogni caso non saranno comunque accettate contestazioni sul prezzo del viaggio, o sulle singole componenti del prezzo durante o alla fine del viaggio.

Art. 14- ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA

L'organizzatore è coperto da polizza assicurativa con la Società Zurigo Assicurazioni (nr. 557B0035 del 10.08.05) per la responsabilità civile di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/95. Se non espressamente comprese nel prezzo, all'atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 17 marzo 1995 è prevista l'istituzione di un fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 L. 269 del 3/8/98; la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

IL GENIO DEL BOSCO T.O. VIA MANGANARO 7/D – 57037 PORTOFERRAIO (LI) [HTTP://WWW.GENIODEL BOSCO.IT](http://www.geniodelbosco.it)